



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI

**11020 GABY**

Réf. n° - Prot. n. **25330**

V/ réf. - Vs. rif.

AI SIGNORI SEGRETARI  
DEI PARTITI MOVIMENTI E  
GRUPPI POLITICI DELLA VALLE  
D'AOSTA

Aoste / Aosta **3 ottobre 2013**

**LORO SEDI**

E p.c. AL SIGNOR PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE

**11100 AOSTA**

AL CAPO UFFICIO STAMPA

**SEDE**

**OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale del 10 novembre 2013. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste; inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.**

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali del 10 novembre 2013, che si rammenta avrà luogo dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 12 ottobre p.v., si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni relative agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e, infine, all'applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

\*\*\*\*\*

**Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature**

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 14, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, secondo cui il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Collectivités locales  
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile  
Enti locali  
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste  
2, Place Manzetti  
téléphone +39016543727 +390165262266  
télécopie +390165235286

11100 Aosta  
P.zza Manzetti, 2  
telefono +39016543727 +390165262266  
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it  
PEC eell\_prefettura\_vvff\_protiv@pec.regione.vda.it

[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
CF 80002270074

lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5, della citata legge, in base a cui *“la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori”*.

### **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste**

Per quanto attiene all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

Al riguardo, si rammenta che, secondo parere espresso dal Ministero della Giustizia, i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

In tal senso, si precisa che i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni in argomento all'interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. Si segnala, a tal proposito, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11/2005 del 9 febbraio 2005, ha ritenuto che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla citata legge n. 120/1999 ai Consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco, la circolare sopra menzionata precisa che tale potere può essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative del 10 novembre p.v., non essendo diversamente disposto dalla legge.

Ciò nonostante, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 1889/12 del 20-31 marzo 2012, ha sancito che il Consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autenticazione delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della citata legge n. 53/1990, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure dalle quali sia interessato. Di conseguenza, **il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune.** Tale principio discende dalla premessa che, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio è elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui è pacifica la nullità dell'atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente su un territorio di uno stesso ente dello stesso rango e natura.



Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad assicurare, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il massimo godimento del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che, con circolare n. 5 del 1° marzo 2012, trasmessa da questo Ufficio con nota prot. n. 5483/011/2012 in data 8 marzo 2012, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiarito di non ritenere applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

In particolare, si precisa che le disposizioni in materia di "autodichiarazioni" di cui all'art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come introdotto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Al tal proposito, in attesa di nuovo parere del Consiglio di Stato, si ritiene che trovi tuttora applicazione l'orientamento espresso con parere n. 283/00 - Sezione prima - del 13 dicembre 2000, con cui l'Alto Consesso ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni poi confluite nel citato d.P.R. n. 445/2000, recentemente modificato dalla legge n. 183/2000, nonché, per quanto riguarda la nostra Regione, nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19).

Nel suddetto parere, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 30 della L.R. n. 19/2007), al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali; in tal senso, tra l'altro, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato — Sezione Quinta — n. 2178 del 16 aprile 2012;
- è inoltre esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 31 della L.R. n. 19/2007);



- è altresì da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, ad eccezione del documento informatico di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

\*\*\*\*\*

Nel raccomandare alle SS.LL. l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, l'Ufficio scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari.

Distinti saluti.



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Tiziana VIBERTI)

TV/